



Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino

L'amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull'intelligenza artificiale

A cura di Roberto Cavallo Perin

Con il coordinamento editoriale di Isabella Alberti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO
20/2021

Comitato scientifico dei Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Manuela Consito, Francesco Costamagna, Eugenio Dalmotto, Riccardo de Caria, Edoardo Ferrante, Domenico Francavilla (coordinatore), Valerio Gigliotti, Matteo Losana, Valeria Marcenò, Lorenza Mola, Luciano Olivero, Francesco Pallante, Margherita Salvadori, Giovanni Torrente

L'amministrazione pubblica con i *big data*: da Torino un dibattito sull'intelligenza artificiale

a cura di
Roberto Cavallo Perin

con il coordinamento editoriale di Isabella Alberti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

La presente opera è stata sottoposta a revisione da parte di una Commissione di Lettura di docenti del Dipartimento nominata dal Comitato Scientifico della Collana in conformità al Regolamento delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

L'amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull'intelligenza artificiale,
a cura di Roberto Cavallo Perin

© 2021 - Università degli Studi di Torino
Via Verdi, 8 – 10124 Torino
www.collane.unito.it/oa/
openaccess@unito.it

ISBN: 9788875901806

Prima edizione: marzo 2021

Grafica, composizione e stampa: Rubbettino Editore



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale
- Non opere derivate 4.0 Internazionale

Indice

Lunedì 20 maggio - I sessione
Algoritmi e diritto

<i>Roberto Cavallo Perin</i> Pubblica amministrazione e <i>data analysis</i>	11
<i>Carlo Tasso</i> Attori, processi, meriti e responsabilità nell'utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale: il caso del <i>Machine Learning</i>	19
<i>Ugo Pagallo</i> <i>Big data, open data e black box society</i>	49
<i>Andrea Simoncini</i> Intelligenza artificiale e futuro delle libertà costituzionali	55
<i>Agustí Cerrillo i Martínez</i> <i>Accountability</i> delle decisioni algoritmiche	61
<i>Fabiana Di Porto</i> Opacità algoritmica e trasparenza delle decisioni amministrative	69
<i>Renato Grimaldi</i> <i>Big data</i> e processi decisionali nella pubblica amministrazione: il traffico monitorato sulla piattaforma Yucca del CSI-Piemonte	73

Martedì 21 maggio - II sessione
Big data e attività conoscitiva della pubblica amministrazione

<i>Francesco Merloni</i> Data analysis e capacità conoscitive delle pubbliche amministrazioni	107
<i>Enrico Carloni</i> Qualità dei dati, big data e amministrazione pubblica	117
<i>Rosa Meo, Mirko Lai, Paolo Pasteris</i> Machine learning per la pubblica amministrazione	131
<i>Fulvio Costantino</i> Gli open data come strumento di legittimazione delle istituzioni pubbliche?	149
<i>Matteo Falcone</i> La funzione conoscitiva nella rivoluzione dei dati	183

Martedì 21 maggio - III sessione
Interoperabilità delle banche dati e funzione amministrativa

<i>Elena D'Orlando</i> Algoritmi e organizzazione dell'amministrazione locale: come declinare il principio di adeguatezza affrontando la complessità	193
<i>Alessandra Pioggia</i> Il Fascicolo sanitario elettronico: opportunità e rischi dell'interoperabilità dei dati sanitari	215
<i>Marco Aldinucci</i> L'infrastruttura necessaria per creare interoperabilità tra pubbliche amministrazioni	225

<i>Benedetto Ponti</i> L'amministrazione come fornitore e come fruitore di dati personali pubblici: sono praticabili soluzioni basate sulla <i>Big Data Analytics/Machine Learning</i> ?	233
<i>Gherardo Carullo</i> Interoperabilità dei dati e riflessi organizzativi: il caso della conservazione digitale	251
<i>Marina Caporale</i> Dalla <i>smart citizenship</i> alla cittadinanza digitale	261
<i>Isabella Alberti</i> La partecipazione procedimentale per legittimare gli algoritmi nel procedimento amministrativo	285
Postfazione	299
Bibliografia	301
Notizie sugli Autori	321

Interoperabilità dei dati e riflessi organizzativi: il caso della conservazione digitale

ABSTRACT: L'articolo ricostruisce la nozione di interoperabilità dei sistemi informatici, a partire dalla sua evoluzione normativa e dai tentativi di interoperabilità che si sono susseguiti, per approdare alla definizione finale offerta dal d.lgs. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), che valorizza l'utilizzo delle interfacce pubbliche e aperte come strumento di lavoro e di gestione dei rapporti interorganici, intersoggettivi e con i privati. A partire da un caso pratico rappresentato dallo standard tecnico SInCRO per la conservazione dei documenti, l'articolo evidenzia le contraddizioni del sistema di conservazione digitale, ove la promozione dell'interoperabilità dei sistemi informatici affinché essi siano aperti e accessibili, si scontra con il carattere proprietario degli standard tecnici (SInCRO) richiesti dal legislatore.

1. Introduzione

Il presente contributo mira ad analizzare il concetto di interoperabilità – a partire dalla nozione normativa contenuta nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD) – per verificare se ed in che misura tale caratteristica sia rinvenibile nella disciplina sulla conservazione digitale, e quindi nelle disposizioni tecniche che regolano le modalità attraverso cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a custodire nel tempo i propri dati e documenti.

In questo senso, il tema dell'interoperabilità dei dati può essere inquadrato nell'ambito della definizione di informatica tradizionale che ci ha fornito il Prof. Tasso¹ quale «*esecuzione automatica, precisa e deterministica di tutti i passaggi*». Lo scambio e l'allineamento dei dati e dei formati funzionale all'interfacciamento di diversi sistemi informatici è infatti una caratteristica essenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

1. In questo Volume, C. Tasso, Attori, processi, meriti e responsabilità nell'utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale: il caso del Machine Learning, 19 e ss.

Che il tema dell'interoperabilità non sia nuovo, del resto, ce lo ha confermato il Prof. Cavallo Perin² quando ha richiamato l'art. 1, c. 3, lett. a), del d.lgs. 39/1993 che già prevedeva che «*lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati [...] risponde ai [...] criteri [di] integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi*». Senonché lo stesso Prof. Cavallo Perin ci ha altresì ricordato che tale d.lgs. è rimasto completamente inattuato.

L'obiettivo perseguito dal citato d.lgs. 39/1993 non è tuttavia stato abbandonato. Viceversa, i successivi interventi legislativi hanno progressivamente intensificato gli sforzi verso l'interoperabilità dei sistemi. Da ultimo, la rilevanza dell'interoperabilità è confermata dall'attenzione che vi presta il legislatore nel d.lgs. 82/2005 (CAD). Sotto un profilo quantitativo, tale nozione viene attualmente in rilievo ben 28 volte nel CAD. Sotto un profilo qualitativo, tale caratteristica dei sistemi informatici ha un importante ruolo in molteplici parti del testo normativo, come ad esempio nel c.d. Sistema pubblico di connettività di cui all'art. 73 CAD, che consiste in un «*insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati*».

Considerato dunque che il legislatore insiste da ormai tre decenni sulla necessità di rendere i sistemi delle pubbliche amministrazioni interoperabili, conviene capire perché tale caratteristica sia ritenuta tanto importante, partendo dalla nozione stessa di interoperabilità.

2. La nozione di interoperabilità

La definizione di interoperabilità ci è fornita dal d.lgs. 82/2005 (CAD), ai sensi del quale la stessa è la «*caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi*»³. Tra i vari aspetti interessanti della norma, preme in questa sede sottolineare che tale nozione richiede espressamente che le interfacce di un sistema interoperabile siano «*pubbliche e aperte*».

2. In questo Volume, R. CAVALLO PERIN, *Pubblica amministrazione e data analysis*, 11 e ss.

3. Art. 1, c. 1, lett. dd), CAD.

Tali qualità delle interfacce sono particolarmente importanti in quanto lo sviluppo di un sistema informatico che si vuole rendere interoperabile con altri deve essere conforme a dette interfacce. Solo in tal modo detto sistema informatico, una volta ultimato, può essere effettivamente in grado di comunicare automaticamente con altri dispositivi conformi alle medesime interfacce. Ne discende quindi che, ove le specifiche tecniche delle interfacce non siano conosciute, diventa estremamente difficile – se non impossibile – poter realizzare sistemi tra loro interoperabili. Sicché si può certamente condividere la scelta del legislatore di aver previsto che, per poter parlare di interoperabilità, siano necessarie interfacce «*pubbliche e aperte*».

Non viene tuttavia chiarito dalla norma cosa si intenda con tali due aggettivi in tale contesto. In mancanza di una definizione specifica, possiamo evincerne il significato ricavandolo per analogia da altre disposizioni relative a sistemi informatici che presuppongono tali caratteristiche, fornendone al contempo una definizione.

Quanto al carattere pubblico delle interfacce, si può fare riferimento alla definizione di «*dato pubblico*» fornita dall'art. 2, c. 1, d.lgs. 36/2006 ai sensi del quale è tale «*il dato conoscibile da chiunque*». In base a tale disposizione si può perciò ritenere che le interfacce siano qualificabili come «*pubbliche*» laddove siano «*conoscibili da chiunque*». Il che appare coerente con quanto si è esposto poc'anzi in merito alla necessità di conoscere le interfacce per poter realizzare sistemi tra loro interoperabili.

Quanto al carattere «*aperto*», può essere utile la definizione di «*dati di tipo aperto*» di cui al CAD⁴. Questi sono «*i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36*». In questo caso, le interfacce, per essere aperte, devono quindi rispondere a tre requisiti: essere sottoposti a licenze senza restrizioni di

4. V. art. 1, c. 1, lett. l-bis, CAD.

utilizzo, essere facilmente accessibili online ed essere tendenzialmente gratuite, salvo circoscritte eccezioni.

Quanto alla funzione assoluta dall'interoperabilità, si può guardare alla definizione fornita dalla Commissione europea, secondo cui tale caratteristica dei sistemi informatici è il «*mezzo grazie al quale ottenere un intercollegamento tra sistemi, informazioni e metodi di lavoro: all'interno di una stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse; a livello nazionale o in tutta Europa, oppure con le imprese*»⁵. In altri termini, grazie all'interoperabilità è possibile scambiare dati in modo automatizzato tra un sistema informatico ed un altro.

Per le amministrazioni ciò significa che l'interoperabilità è una caratteristica particolarmente rilevante affinché si possano realizzare sistemi in grado di parlare tra loro, sia nell'ambito dei rapporti interorganici, sia in quelli intersoggettivi, nonché nelle comunicazioni con i privati. È infatti opportuno che i sistemi di cui si dotino le amministrazioni siano realizzati in modo tale da consentire sia che diversi uffici possano scambiarsi dati, sia che ciò sia possibile in rapporto a tutte le amministrazioni che siano coinvolte in un dato procedimento.

Se ne può dunque agevolmente dedurre che l'interoperabilità è una caratteristica dei sistemi informatici particolarmente importante laddove vi sia una frammentazione della fattispecie.

3. *Frammentazione della fattispecie ed interoperabilità dei sistemi*

Ove più enti siano dotati di autonomia organizzativa in relazione ai sistemi informatici da adottare, l'eventuale mancanza di un coordinamento tra i diversi centri decisionali può determinare il rischio che vengano implementati molteplici sistemi informatici tra loro non interoperabili. È dunque ragionevole immaginare che, in un sistema multilivello e improntato alla tutela delle autonomie locali e regionali, e dove si inseriscono, anche a livello statale, molteplici soggetti dotati di forte autonomia ed indipendenza, il processo di digitalizzazione delle amministrazioni possa portare ad un contesto nel quale i sistemi adottati dai diversi enti non sono tra loro interoperabili in mancanza di misure di armonizzazione degli stessi.

Per ovviare a tale problema il legislatore ha adottato diverse strategie. In proposito si può anzitutto ricordare l'art. 69 CAD ai sensi del quale le amministrazioni, ove possibile, dovrebbero rendere riutilizzabili, e quindi

5. Comunicazione della Commissione del 26 settembre 2003, (COM(2003) 567), p. 21.

riutilizzare, i propri sistemi informatici, così che più enti, anche se tra loro autonomi, siano dotati dei medesimi mezzi digitali. Il che, oltre a poter contenere i costi facilitando economie di scala, può anche ridurre la frammentazione dei sistemi informatici.

Un altro strumento attraverso cui il legislatore ha inteso garantire l'interoperabilità dei sistemi delle pubbliche amministrazioni è stato attraverso il conferimento all'AgID, quale soggetto dotato di elevata competenza tecnica, del compito di individuare standard tecnici a cui i sistemi adottati dalle amministrazioni devono uniformarsi. La definizione di standard tecnici è difatti una tecnica ampiamente diffusa per garantire l'interoperabilità. La conformazione allo standard comporta la necessità di adeguare il funzionamento di una o più parti di un sistema ad un dato modello – ad esempio un formato di file – di modo che qualsiasi altro software realizzato conformemente a tale standard sia parimenti in grado di interfacciarsi con tale modello.

Poiché la definizione di standard costituisce un mezzo per garantire l'interoperabilità tra sistemi informatici, e poiché il concetto di interoperabilità – come declinato dal CAD – presuppone che le interfacce siano «*pubbliche e aperte*», per poter considerare uno standard effettivamente idoneo a garantire l'interoperabilità è necessario che lo stesso sia anch'esso pubblico e aperto. Viceversa, la realizzazione di un sistema interoperabile può divenire finanche impossibile in mancanza di una precisa definizione del modello tecnico a cui è necessario conformarsi.

4. *La necessità di standard aperti: il caso dello standard SInCRO*

Il carattere pubblico ed aperto richiesto dal legislatore affinché le interfacce siano effettivamente qualificabili come interoperabili non appare rinvenibile in uno dei più fondamentali aspetti della vita digitale delle amministrazioni, ed anche dei privati, ossia la conservazione digitale.

La conservazione digitale è in sostanza il metodo attraverso cui si garantisce che i documenti informatici siano fruibili anche decorso un certo tempo dalla loro creazione. Anche nella nostra esperienza quotidiana possiamo scontrarci con i problemi posti dalla necessità di accedere ad un file conservato su un dispositivo non più diffuso (floppy disk, cd rom, ecc.), ovvero in un formato obsoleto (ad es. WordStar). Il che ha spinto il legislatore a dettare una specifica disciplina volta a prevenire tale situazione.

L'art. 43, c. 1, del CAD prevede in proposito che «*gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure*

sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida». Le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici⁶ dell'AgID (di seguito, Linee Guida) dell'ottobre 2020, che hanno sostituito quelle previgenti del 2015⁷, offrono anzitutto una definizione tecnica di conservazione, identificandola come «insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato, garantendo nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità dei documenti»⁸.

Per quanto qui di interesse, viene chiarito che «l'interoperabilità tra i sistemi di conservazione dei soggetti che svolgono attività di conservazione è garantita dall'applicazione delle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione definite dalla norma UNI 11386 - Standard SInCRO - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali»⁹.

L'obiettivo di garantire l'interoperabilità tra sistemi informatici attraverso la definizione di standard comuni è quindi in concreto qui perseguita identificando lo standard SInCRO quale normativa tecnica di riferimento. In base dunque alla citata nozione di interoperabilità di cui al CAD, peraltro espressamente richiamata dalle Linee Guida¹⁰, ci si dovrebbe aspettare che detta normativa tecnica sia liberamente accessibile e consultabile, onde integrare il concetto di interfacce «pubbliche e aperte»¹¹.

L'Allegato 4 delle Linee Guida, relativo a «standard e specifiche tecniche», non fornisce tuttavia una qualche ulteriore indicazione sui contenuti di tale standard, né tantomeno le norme tecniche da rispettare per conformarsi a questo. In altri termini, né le Linee Guida né i relativi Allegati

6. Versione del 9 settembre 2020, che hanno sostituito quelle precedenti del dicembre 2015, disponibile sul sito istituzionale dell'AgID all'indirizzo https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5385.html.

7. V. 1.0 del dicembre 2015, denominate *Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici*.

8. V. Allegato 1, Glossario dei termini e degli acronimi, alle *Linee Guida*, pagg. 5-6.

9. V. para. 4.2, pag. 33 delle *Linee Guida* del 2020. Le previgenti *Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici* dell'AgID del 2015 rimandavano in proposito a quanto stabilito dal DPCM 3 dicembre 2013. Anche l'Allegato 4 di dette previgenti Linee Guida, relativo alle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione, del pari indicava che i file oggetto di conservazione dovessero essere inseriti all'interno di un pacchetto di dati, con indice strutturato secondo lo standard SInCRO.

10. V. Allegato 1, Glossario dei termini e degli acronimi, alle *Linee Guida*, pag. 9.

11. Espressione di cui alla definizione di interoperabilità *ex art. 1, c. 1, lett. dd)*, CAD e Allegato 1, Glossario dei termini e degli acronimi, alle *Linee Guida*, pag. 9.

contengono una descrizione degli elementi da implementare per rendere un sistema interoperabile secondo lo standard SInCRO. Per conoscere la struttura vera e propria dell'indice da realizzare è necessario fare riferimento alle norme tecniche di cui al catalogo UNI.

Secondo quanto risultante dal catalogo dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), la prima versione dello standard SInCRO è del 2010 (codice UNI 11386:2010)¹². Tale versione è stata aggiornata nel 2020 con l'adozione dello standard UNI 11386:2020, rilasciato il 7 maggio 2020, proprio qualche mese prima dell'adozione delle nuove Linee Guida. A scanso di equivoci, viene espressamente indicato nella scheda tecnica di questa versione che *«la norma definisce la struttura dell'insieme di dati a supporto del processo di conservazione e recupero degli oggetti digitali, individuando gli elementi informativi necessari alla creazione dell'indice di conservazione e descrivendone sia la semantica sia l'articolazione per mezzo del linguaggio formale XML»*¹³

Per poter realizzare un sistema di conservazione conforme alle Linee Guida, e dunque alla previsione di cui all'art. 43, c. 1, CAD che ad esse rinvia, è perciò necessario scaricare le specifiche tecniche dello standard SInCRO UNI 11386:2020 dal catalogo UNI. Senonché l'accesso al relativo file – così come a quello di cui alla versione del 2010 – è protetto da un sistema di *Digital Rights Management* (DRM), ed è possibile solo pagando i relativi diritti, che conferiscono una licenza di utilizzo limitata.

Ne risulta dunque che, a ben vedere, il sistema di conservazione digitale di cui al citato art. 43 CAD, così come declinato nella disciplina tecnica – tanto in quella attuale così come quella di cui alle previgenti Linee Guida del 2015 –, non appare in linea con la citata nozione di interoperabilità in quanto uno degli standard su cui tale sistema si basa è, a ben vedere, di tipo proprietario.

5. *Conclusion*

L'adozione di specifiche tecniche basate su standard proprietari quali quelli adottati per la disciplina della conservazione digitale appare in antitesi con i criteri e principi dettati dal legislatore per l'individuazione

12. V. la scheda tecnica dello standard UNI 11386:2010 all'indirizzo <http://store.uni.com/catalogo/uni-11386-2010>.

13. V. la scheda tecnica dello standard UNI 11386:2020 all'indirizzo <http://store.uni.com/catalogo/uni-11386-2020>.

delle specifiche tecniche. Il che, come nel caso della conservazione, può determinare conseguenze negative per una vasta gamma di soggetti: per le amministrazioni, per le imprese, i professionisti, e per tutti coloro che siano tenuti ad interagire con i sistemi basati su detto standard, ossia in questo caso, con i sistemi volti alla conservazione digitale.

La difficoltà ad accedere alle specifiche tecniche limita le opportunità di sviluppo di nuove soluzioni, riducendo quindi le opzioni a valle, ed aumentando il rischio di *lock-in*. Il che, per quanto riguarda la conservazione digitale, è facilmente verificabile attraverso una ricerca online. Le soluzioni disponibili sono poche, costose e quasi esclusivamente fornite da operatori italiani.

Anche il legislatore si è del resto dimostrato consapevole dell'eccessiva complessità dell'attuale sistema di conservazione avendo dettato, all'art. 25 del d.l. 76/2020 (recante «*misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*»), norme precisamente volte a determinare una «*semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici [...]*». L'intervento, tuttavia, si è limitato a disporre il passaggio da un sistema di previo accreditamento da parte di AgID dei soggetti conservatori – ossia di coloro che mirano ad offrire sul mercato servizi di conservazione – ad un sistema basato sulla mera sussistenza di determinati requisiti soggettivi¹⁴. Si è in altri termini rimosso il requisito del previo accreditamento per l'offerta di servizi di conservazione. Non si è invece in alcun modo intervenuto sugli aspetti tecnici qui evidenziati, che invece appaiono essenziali nella determinazione del livello di complessità del sistema.

Il risultato, in altre parole, è che laddove le interfacce adottate da un'amministrazione non siano effettivamente aperte e pubbliche, quella che può apparire come una misura volta alla promozione dell'interoperabilità – quale l'adozione a livello normativo di un dato standard – può invece produrre l'effetto opposto, riducendo le opzioni a disposizione degli utenti.

Non solo. Nella prospettiva di garantire la maggior circolazione possibile delle tecnologie, e favorire quindi una più ampia scelta ad amministra-

14. Più precisamente, si è previsto che chi voglia offrire il servizio di conservazione digitale debba possedere «*requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID*». Da sottolineare che, ai sensi del medesimo art. 25, fino all'adozione delle Linee Guida e del Regolamento resta in vigore il precedente sistema.

zioni e privati nella selezione delle soluzioni conformi ad un determinato standard, appare preferibile fare affidamento a standard aventi rilievo internazionale. In tal modo le soluzioni adottate dal nostro legislatore possono avere maggiori *chance* di attrarre fornitori stranieri, a tutto beneficio dell'offerta ai clienti finali, aumentando al contempo la visibilità delle iniziative adottate nel nostro ordinamento e, quindi, le possibilità che queste siano esportate altrove.

Infine, poiché la standardizzazione comporta un'attività piuttosto complessa, e non è priva di rischi in ordine al risultato, come l'esempio qui illustrato ben evidenzia, non ci si può esimere anche dal sottolineare che tale sforzo dovrebbe essere limitato a quei soli casi in cui vi sia un'effettiva esigenza di garantire l'interoperabilità tra sistemi informatici. In altri termini, l'interoperabilità dovrebbe essere intesa quale mezzo per conseguire un qualche risultato utile, e non quale semplice fine. Il che, per concludere, non appare immediatamente rinvenibile nel caso qui esaminato relativo alla conservazione digitale. Se, infatti, sino ad oggi la conservazione cartacea era lasciata alla libera disponibilità dei privati, salvo l'onere di esibire la documentazione ove prescritto, non si vede perché, nel mondo digitale, si sia invece ritenuto di dover imporre "dall'alto" le specifiche modalità operative di conservazione nei più minimi dettagli tecnici, invece di lasciare anche in questo caso la scelta sulle modalità di conservazione di dati e documenti ai titolari degli stessi.

Il che, naturalmente, non avrebbe superato l'onere di esibire la documentazione (informatica) nei casi e nei modi previsti dalla legge, né avrebbe impedito di prevedere norme tecniche volte a garantire l'interoperabilità dei dati nella sola fase di esibizione di dati e documenti, senza dover normare anche l'attività di vera e propria conservazione. In altre parole, si sarebbe potuto evitare di regolare ogni singola fase della conservazione digitale, limitando la definizione di norme tecniche alla sola fase di esibizione della documentazione – ossia quella fase che davvero viene resa più efficiente dall'esistenza di sistemi interoperabili – lasciando per il resto la responsabilità di una corretta conservazione a ciascun soggetto.

STAMPATO IN ITALIA
nel mese di marzo 2021
da Rubbettino print
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)

A maggio 2019, pareva pionieristico parlare di *big data* e di intelligenza artificiale come strumenti di lavoro per le pubbliche amministrazioni; non così a poco più di un anno di distanza, dimostrando la lungimiranza nel sapere vedere una pubblica amministrazione capace di cogliere le sfide che l'innovazione tecnologica stava ponendo.

Questo libro raccoglie prospettive inedite, nate dal dialogo tra studiosi del diritto pubblico e dell'informatica che, a rileggerlo oggi, mostra come il connubio tra questi due mondi scientifici sia imprescindibile per la ricerca del XXI secolo.

Anche il luogo in cui si tenne questo convegno non è irrilevante: Torino. Città che a breve accoglierà l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale, a dimostrazione che l'interesse per il tema ha assunto nel corso del tempo una notevole attualità, anche fuori dall'Accademia.

L'idea è che la potenza del diritto è capace di interagire con gli strumenti dell'innovazione tecnologica (come l'intelligenza artificiale), non per bloccarne il suo avanzare, ma per legittimarlo verso prospettive compatibili con i diritti e i principi di una millenaria tradizione giuridica.

Il "sapere nuovo" che emerge dalla lettura di questo libro è dunque un sapere capace di orientare il lettore tra le potenzialità e le sfide che la società dell'informazione e della comunicazione offre e pone alle Istituzioni pubbliche, alle quali si chiede di sapersi adattare con sapienza e capacità in vista del miglior perseguimento del fine dell'interesse pubblico.

Roberto Cavallo Perin è professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Torino e tra gli altri incarichi, Direttore per l'Italia del "Network Review on line" lus-publicum.com, nonché della rivista "Diritto amministrativo", Giuffrè Editore.

I suoi interessi di ricerca spaziano dalla teoria generale del diritto amministrativo, agli istituti che di questo sono tipici, come la concessione e gli appalti e non da ultimo i servizi pubblici. Di recente i suoi studi si sono concentrati sull'impatto che la rivoluzione tecnologica ha sull'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione.

ISBN 978-88-7590-180-6



9 788875 901806

€ 22,00